

FIDUCIARI|SUISSE Unione Svizzera dei Fiduciari

Regolamento concernente la procedura della Commissione Deontologica
del 29 novembre 2014

1. Compiti della Commissione Deontologica

- ¹ La Commissione Deontologica valuta in competenza esclusiva le denunce di violazione delle regole di etica professionale contro membri individuali e membri impresa delle sezioni, decide in merito all'abbandono della procedura o pronuncia sanzioni previste nel regolamento concernente le regole di etica professionale.
- ² Su richiesta delle persone interessate la Commissione Deontologica può assumere il compito di una commissione arbitrale in caso di controversie tra membri delle sezioni e i loro clienti, come anche in caso di controversie tra membri di FIDUCIARI|SUISSE. In tutti questi casi le sue decisioni sono definitive.
- ³ La Commissione Deontologica adempie la funzione del tribunale arbitrale indipendente dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

2. Composizione della Commissione Deontologica

- ¹ La Commissione Deontologica è composta del presidente e dei membri. Le tre lingue nazionali italiano, tedesco e francese devono essere rappresentate in seno alla Commissione Deontologica da almeno un membro. Ogni membro deve appartenere a un'altra sezione di FIDUCIARI|SUISSE. Non può essere contemporaneamente membro di un altro organo centrale di FIDUCIARI|SUISSE.
- ² I membri della Commissione Deontologica sono rappresentanti di membri impresa o di membri individuali FIDUCIARI|SUISSE ai sensi del regolamento concernente l'approvazione degli statuti delle sezioni e delle regole di ammissione dei membri nelle sezioni di FIDUCIARI|SUISSE.
- ³ Il presidente e i membri della Commissione Deontologica vengono eletti dall'assemblea dei delegati per la durata di un anno. Sono rieleggibili.
- ⁴ La Commissione Deontologica prende le proprie decisioni in una composizione di tre membri nell'ambito di una procedura non pubblica.
- ⁵ Il presidente della Commissione Deontologica può ricorrere a un segretario con formazione giuridica. Se viene fatto ricorso a un segretario, quest'ultimo deve partecipare alle udienze in forma di consulente, tuttavia senza diritto di voto.
- ⁶ L'indennizzo dei membri della Commissione Deontologica si basa di norma sulle disposizioni vigenti di FIDUCIARI|SUISSE. Il presidente della commissione decide nell'ambito del budget annuo in merito all'erogazione degli indennizzi.

3. Ricusazione

- ¹ Ogni membro della Commissione Deontologica è tenuto a recedere dall'incarico soprattutto se:

- a) ha un interesse personale nella questione;
 - b) è parente o affine in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado con una parte;
 - c) è affine con una parte tramite convivenza di fatto o adozione;
 - d) è rappresentante di una parte o ha lavorato per una parte nell'ambito della rispettiva questione;
 - e) sussistono altri indizi secondo cui la libertà di decisione del membro è limitata o dubbi circa la sua indipendenza.
- ² Se la commissione non può essere costituita in seguito alla mancanza di un numero sufficiente di membri, il presidente designa, tenendo conto dei principi secondo l'art. 3 del presente regolamento, i membri supplenti straordinari.

4. Principi per la procedura

- ¹ La procedura dinanzi alla Commissione Deontologica deve essere veloce, efficiente e in sintonia con tutti i principi nell'ambito del procedimento giudiziario. La commissione provvede soprattutto a garantire il diritto di essere sentiti.
- ² La procedura dinanzi alla Commissione Deontologica può essere sospesa per la durata del procedimento dinanzi ad autorità statali.
- ³ Le lingue della procedura sono il tedesco, il francese e l'italiano. La procedura avviene nella lingua della denuncia se il membro interessato non desidera un'altra lingua della procedura.
- ⁴ Al presidente competono tutte le decisioni riguardanti l'avvio delle procedure. Resta riservata una decisione della Commissione Deontologica se un membro lo richiede.
- ⁵ Fino alla prova della sua colpevolezza si presume che il membro interessato sia innocente.

5. Ricorso alla Commissione Deontologica

- ¹ Chiunque può adire la Commissione Deontologica.
- ² Il diritto di presentare denuncia spetta anche all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA e alle autorità di vigilanza cantonali o federali per il ramo fiduciario.
- ³ Viene dato corso a denunce di terzi soltanto se è adempito l'art. 7 cpv. 2 del presente regolamento.
- ⁴ La Commissione Deontologica informa il presidente della sezione del membro interessato sulla presentazione di una denuncia nonché l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, a condizione che

il membro interessato sia affiliato all'OAD-FIDUCIARI|SUISSE. Se la denuncia riguarda il presidente della sezione, vengono informati anche tutti gli altri membri del comitato della sezione. Se un membro del comitato esecutivo o di un altro organo dell'associazione centrale viene coinvolto in una procedura, ne vengono informati tutti gli altri membri del comitato esecutivo.

6. Contenuto della denuncia

- ¹ La denuncia va presentata al presidente della Commissione Deontologica alla sua sede. L'azione scritta e firmata deve riportare contro quale membro è stata depositata la denuncia e descrivere in modo preciso i fatti facendo riferimento ai mezzi di prova. Gli allegati vanno numerati e indicati in un sommario.
- ² Affinché la Commissione Deontologica possa trattare la denuncia, il denunciante deve esonerare il membro interessato di FIDUCIARI|SUISSE dal segreto professionale.

7. Diritti e obblighi del denunciante

- ¹ Il denunciante non è parte attiva. Non ha conoscenza degli atti e non può inoltrare domande relative alla procedura.
- ² Anche se il denunciante ritira la sua azione, la Commissione Deontologica può decidere di continuare d'ufficio la procedura se l'infrazione del codice deontologico o della legge sembra essere grave.
- ³ La Commissione Deontologica può richiedere un anticipo delle spese per l'avvio della procedura.
- ⁴ La Commissione Deontologica informa il denunciante per iscritto in modo adeguato sulla propria decisione. Può limitarsi a inviare al denunciante una copia del dispositivo della decisione.
- ⁵ Al denunciante non viene attribuita alcuna legittimazione al ricorso.

8. Diritti e obblighi del membro interessato di FIDUCIARI|SUISSE

- ¹ Il membro interessato viene informato sul ricevimento della denuncia e ne riceve una copia.
- ² Entro il termine fissato, il membro interessato di FIDUCIARI|SUISSE deve inoltrare la sua presa di posizione in merito a tutti i fatti contestatigli. In questa prima presa di posizione deve presentare tutti i fatti e i mezzi di prova ed eventuali ulteriori istanze probatorie.

9. Procedura d'inchiesta

- ¹ A condizione che ciò sia necessario dopo lo scambio di scritti, al presidente o a un membro della Commissione Deontologica da lui designato incombe il compimento delle indagini.
- ² Il presidente o il membro da lui designato può invitare in ogni momento le parti a un'udienza di conciliazione.
- ³ Se nei confronti del rispettivo membro di FIDUCIARI|SUISSE vengono lanciate accuse gravi, la Commissione Deontologica può sospendere tale membro di FIDUCIARI|SUISSE nel corso della durata della procedura per quanto riguarda l'affiliazione e i diritti a essa legati nonché le funzioni che il membro esercita nella sezione o nell'associazione centrale.

10. Abbandono della procedura

- ¹ La Commissione Deontologica non dà seguito a una denuncia in particolare se:
 - a) se si tratta di una bagatella;
 - b) la denuncia è evidentemente ingiustificata;
 - c) la denuncia è in contrasto con il principio di buona fede o di decenza;
 - d) la denuncia è decaduta. Una denuncia è decaduta se in caso di lievi violazioni viene presentata denuncia soltanto oltre due anni dopo la presa di conoscenza della violazione denunciata, in caso di violazioni gravi il termine corrisponde a cinque anni;
 - e) il denunciante non collabora;
 - f) la denuncia riguarda fatti o persone che non rientrano nelle competenze della Commissione Deontologica;
 - g) la denuncia si riferisce a fatti che erano già oggetto di una decisione della Commissione Deontologica;
 - h) il membro interessato ristabilisce una situazione in linea con i principi deontologici;
 - i) il denunciante non esonera il rispettivo membro di FIDUCIARI|SUISSE dal segreto professionale.
- ² L'abbandono della procedura può essere deciso per mezzo di circolare. Un membro della Commissione Deontologica è tuttavia autorizzato in ogni momento a richiedere un'udienza o una continuazione della procedura.
- ³ La Commissione Deontologica è autorizzata in caso di abbandono della procedura ad addossare integralmente o parzialmente i costi al membro interessato, se quest'ultimo

con il suo comportamento ha causato l'avvio di una procedura o ha reso difficile la procedura. Nelle stesse circostanze è ammesso attribuire i costi al denunciante.

- 4 Non possono essere addossati costi ai comitati delle sezioni, al comitato esecutivo o ad altri organi di FIDUCIARI|SUISSE.

11. Decisione della Commissione Deontologica

- 1 Dopo lo scambio di scritti o al termine dell'inchiesta, a condizione che non venga abbandonata la procedura, il membro interessato viene informato sulle accuse mosse contro di lui.
- 2 La Commissione Deontologica prende la propria decisione dopo aver ascoltato il membro interessato. Il presidente decide in merito al tipo di audizione.
- 3 In caso di verdetto di colpevolezza, pronuncia sanzioni conformemente al regolamento concernente le regole di etica professionale FIDUCIARI|SUISSE.
- 4 La decisione motivata deve essere inviata per raccomandata al membro interessato e nell'ambito del dispositivo anche alle persone, che conformemente all'art. 5 cpv. 3 del presente regolamento sono state informate sull'avvio della procedura.

12. Spese procedurali

- 1 Se nella decisione si constata un'infrazione delle regole di etica professionale, le spese procedurali vengono addossate al membro interessato di FIDUCIARI|SUISSE. La Commissione Deontologica determina l'ammontare delle spese procedurali, tenendo conto dell'importanza e della difficoltà della questione.
- 2 Le spese ammontano:
 - a) in caso di negligenza fino a CHF 2'000.-;
 - b) in caso di negligenza grave o intenzione fino a CHF 10'000.
- 3 I principi della ripartizione delle spese sono applicabili per analogia, se ci si è appellati alla Commissione Deontologica come tribunale arbitrale.
- 4 Non sono assegnate ripetibili.

13. Rimedi giuridici

- 1 La decisione della Commissione Deontologica è definitiva. Resta riservata l'azione secondo l'art. 75 CC.

² È ammessa la revisione di decisioni alla presenza di rispettivi motivi, vengono applicate per analogia le disposizioni del CPP.

14. Procedura dinanzi al tribunale arbitrale secondo l'OAD-FIDUCIARI|SUISSE

¹ Secondo l'ordinamento di autodisciplina dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE, di regola la procedura è orale.

² Il presidente del tribunale arbitrale dell'OAD può ordinare una procedura scritta. Se necessario, trovano applicazione le presenti norme di procedura.

³ Il tribunale arbitrale indipendente pronuncia le sanzioni indicate nell'ordinamento di autodisciplina e nel regolamento dell'OAD-FIDUCIARI|SUISSE.

⁴ Le decisioni del tribunale arbitrale sono definitive. Resta riservata l'azione secondo l'art. 75 CC.

15. Esecuzione della decisione

FIDUCIARI|SUISSE riscuote le multe e le spese dopo che la decisione è considerata giuridicamente valida.


16. Obbligo di mantenere il segreto

I membri della Commissione Deontologica e tutte le altre persone, che sono state coinvolte nella procedura da FIDUCIARI|SUISSE, sono tenuti, a mantenere segrete le conoscenze acquisite durante la loro attività, con riserva delle disposizioni sulla comunicazione della decisione. Un'eventuale pubblicazione della decisione deve avvenire in forma anonima.

17. Disposizioni transitorie

Le presenti disposizioni sono state approvate dall'assemblea dei membri di FIDUCIARI|SUISSE ed entrano subito in vigore. Sostituiscono tutti i regolamenti precedenti. I casi pendenti prima di questa data, ma non ancora conclusi vengono trattati conformemente alle nuove disposizioni

FIDUCIARI|SUISSE Unione svizzera dei fiduciari



Daniela Schneeberger

Presidente centrale



Orlando Meyer

Vicedirettore